Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 119° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 17 aprile 1978 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1126.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Andria.

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Andria (Bari), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1127.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Giugliano.

N. 1127. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Giugliano (Napoli), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1128.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Gualdo Tadino.

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Gualdo Tadino (Perugia), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1129.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Imola.

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Imola (Bologna), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1130.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Latina.

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Latina, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1131.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Lodi.

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Lodi (Milano), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1132.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Morciano di Romagna.

N. 1132. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Morciano di Romagna (Forlì), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1133.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Nocera Inferiore.

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Nocera Inferiore (Salerno), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. **1151.**

Trasferimento della sede e approvazione del nuovo statuto del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Ciro Menotti », in Modena.

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene approvato il trasferimento da Modena a Bologna della sede del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Ciro Menotti », in Modena, e ne viene, altresì, approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1977, n. **1152.**

Costituzione del consorzio « CO.NA.C.L.E. » - Consorzio nazionale cooperative lavoratori edili, in Napoli.

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene costituito il consorzio « CO.NA.C.L.E. » - Consorzio nazionale cooperative lavoratori edili, in Napoli, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 47

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1978, n. **110.**

Provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine alle inderogabili necessità delle società già inquadrate nel gruppo EGAM;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da erogare al comitato di liquidazione istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, al fine di provvedere alle urgenti ed inderogabili necessità delle società di cui al predetto decreto e delle società da esse controllate, ivi compresi gli eventuali interventi di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Il comitato di liquidazione di cui all'articolo precedente, la cui durata è prorogata fino al 30 giugno 1978, e, per quanto di loro competenza, l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, sono autorizzati ad adottare, nei confronti delle predette società, gli atti ed i provvedimenti urgenti ed indispensabili per salvaguardare la possibilità di attuazione economica dei programmi che saranno approvati con la legge organica per il risanamento delle società già inquadrate nel gruppo EGAM.

Entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma, il comitato di liquidazione renderà conto al Ministero delle partecipazioni statali dell'impiego delle somme ricevute ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e del presente decreto.

Detto conto sarà approvato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con quello del tesoro.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto fa carico all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa al conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e viene iscritto nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1978, mediante corrispondente prelevamento dal conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale denominato « Conto speciale per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 13

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), con effetto dal 18 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1976, 4 maggio 1976 e 2 dicembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3081)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1978.

Sostituzione di alcuni componenti del comitato per la erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che prevede un comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che reca modifiche alla composizione del predetto comitato;

Visto il decreto del 7 giugno 1976, che ha rinnovato la composizione di tale comitato e nomina, tra gli altri, il dott. Giorgio Mondadori quale esperto in rappresentanza dell'Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici; il dott. Vincenzo Gallinari in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali e il dott. Elio Vito Silvestro quale segretario di detto comitato;

Vista la lettera del 22 giugno 1977, con la quale il dott. Giorgio Mondadori rinuncia al predetto incarico per motivi personali;

Vista la terna di esperti segnalati dall'Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici con lettera del 1° agosto 1977;

Vista la lettera del 24 dicembre 1977, con la quale il Ministro per i beni culturali e ambientali nomina il dott. Elio Vito Silvestro quale membro di tale comitato in sostituzione del dott. Vincenzo Gallinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario dott. Elio Vito Silvestro;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. del lavoro Antonio Abete è chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dalle norme di cui alle premesse in sostituzione del dott. Giorgio Mondadori, dimissionario.

Art. 2.

Il dott. Elio Vito Silvestro, primo dirigente direttore della divisione editoria, è chiamato a far parte quale membro del predetto comitato in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, in sostituzione del dott. Vincenzo Gallinari.

Art. 3.

La dott.ssa Angela Guidi Padellaro, direttore aggiunto di divisione, è chiamata a svolgere le mansioni di segretario del predetto comitato in sostituzione del dott. Elio Vito Silvestro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1978

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978
Registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 286

(2801)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Vista la nota n. 8882 del 19 dicembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Savona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Catera dott. Umberto, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Caviglia geom. Enrico, rappresentante del genio civile;

Di Donato dott. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Spicuglia dott. Carlo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Imovigli Sante, Saccone Renato, Pollero Giuseppe, Barbieri Giancarlo, Antonini Giovanni, Ventura Franco e Briano Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Melloni rag. Paolo, Leoncini Elio, Acquaviva dottor Giancarlo e Merli Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gadani geom. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2791)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende operanti in Como e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963 n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Como e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti in Como e provincia è determinato come segue:

per i lavoratori delle aziende operanti in Como e provincia (esclusi i proprietari di fabbricati):

alloggio L. 3.150 mensili;

vitto (comprensivo di due pasti) L. 11.518 mensili;

per il personale dipendente da proprietari di fabbricati:

alloggio L. 6.500 mensili;

riscaldamento L. 2.522 mensili (L. 30.264 annue);

luce e acqua L. 1.508.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2530)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Autorizzazione alla Banca popolare delle province di Ancona e Macerata - Società cooperativa a r.l., in Ancona, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Potenza Picena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 6 maggio 1967, 10 settembre 1968, 12 marzo 1971, 7 ottobre 1971, 22 marzo 1973, 7 giugno 1976, 22 luglio 1976, 24 novembre 1976 e 5 luglio 1977, con i quali la Banca popolare delle province di Ancona e Macerata - Società cooperativa a r.l., con sede in Ancona, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare delle province di Ancona e Macerata - Società cooperativa a r.l., con sede in Ancona;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare delle province di Ancona e Macerata - Società cooperativa a r.l., con sede in Ancona, con i propri decreti di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Potenza Picena in provincia di Macerata.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare delle province di Ancona e Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(2568)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Longobarda, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1977 all'8 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3082)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione di carpenteria metallica in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione di carpenteria metallica in provincia di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra indicate sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore di produzione di carpenteria metallica in provincia di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1977 al 12 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3083)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omsa, con sede legale e stabilimento in Faenza e sede amministrativa in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Omsa, con sede legale e stabilimento in Faenza e sede amministrativa in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omsa, con sede legale e stabilimento in Faenza e sede amministrativa in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1977 al 19 dicembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3084)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteva - Industria tessile valdostana, in Pollein.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Inteva - Industria tessile valdostana di Pollein (Aosta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Inteva - Industria tessile valdostana di Pollein (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 ottobre 1977 al 7 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3085)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Mac., in Modica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.Mac. di Modica (Ragusa);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Mac. di Modica (Ragusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1977 al 25 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3086)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura tintoria di Massazza, in Massazza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura tintoria di Massazza (M.T.M.), con sede in Massazza (Vercelli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura tintoria di Massazza (M.T.M.), con sede in Massazza (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1977 al 31 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3087)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 10657 del 18 ottobre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Tatavitto dott. Pietro, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

De Rosa Vincenzo, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Ievoli Domenico, Acocella Giovanni e Tamburrino Michele, membri effettivi; Musto Daniele, Iacolare Franco e Marino Luigi, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Chegai Antonio, Milite Claudio, Borgomeo Claudio Monticelli Sergio e Curatolo Giuseppe, membri effettivi; Genio Giuseppe, Arnese Salvatore, Bochicchio Bruno, Libbio Umberto e Napolitano Giuseppe, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Maggio dott. Roberto, Priore dott. Luigi e Jovino dott. Mario, membri effettivi; Savoia dott. Mario, Delfino dott. Mario e Lezzi dott. Antonio, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(2934)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's Moda, in Lecce, stabilimento in Surbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Harry's Moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's Moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1977 al 1° luglio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3088)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, con effetto dal 14 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3089)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerasarda, in Olbia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 novembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cerasarda di Olbia (Sassari), con effetto dal 26 marzo 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerasarda di Olbia (Sassari), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3090)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1978.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;
Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1978, con il quale l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è prorogata al 30 aprile 1978;

Decreta:

Per il mese di aprile 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.
Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.
Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 aprile 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 gennaio 1978.
L'emissione verrà effettuata il giorno 28 aprile 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1978
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 257

(3196)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1978.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;
Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1978, con il quale l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è prorogata al 30 aprile 1978;

Decreta:

Per il mese di aprile 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.
Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.
Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 aprile 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 gennaio 1978.
L'emissione verrà effettuata il giorno 28 aprile 1978.
Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1978
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 256

(3197)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1978, con il quale l'emissione dei buoni ordinari del tesoro è prorogata al 30 aprile 1978;

Decreta:

Per il mese di aprile 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 aprile 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 gennaio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 aprile 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1978
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 255

(3198)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 24 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di L'Aquila:	
Pereto	16.000.000

Con decreto ministeriale 1° aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Bergamo:	
Torre Pallavicina	7.500.000

Con decreto ministeriale 3 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di La Spezia:	
Levanto	30.670.000

Con decreto ministeriale 31 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Roma:	
S. Angelo Romano	56.510.000

Con decreto ministeriale 3 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Roma:	
Mazzano Romano	91.260.000

Con decreto ministeriale 4 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di La Spezia:	
Levanto	36.190.000

Con decreti ministeriali 5 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Agrigento:	
Santa Elisabetta	159.000.000
Provincia di Arezzo:	
Pieve Santo Stefano	176.000.000
Provincia di Avellino:	
Bisaccia	36.300.000
Provincia di Benevento:	
Bucciano	42.900.000

	Lire
Provincia di Brescia:	
Brione	9.000.000
Edolo	31.900.000
Provincia di Catania:	
Bronte	422.000.000
Provincia di Chieti:	
Casacanditella	106.000.000
Montebello sul Sangro	9.500.000
Provincia di Enna:	
Piazza Armerina	2.570.000.000
Provincia di Isernia:	
Colli a Volturno	18.200.000
Fornelli	25.000.000
Sant'Elena Sannita	8.553.000
Provincia di L'Aquila:	
Acciano	11.200.000
Barisciano	55.000.000
Pacentro	42.400.000
Pereto	25.600.000
Provincia di La Spezia:	
Levanto	48.900.000
Provincia di Mantova:	
Castellucchio	23.800.000
Provincia di Milano:	
Castelnuovo Bocca d'Adda	17.800.000
Lazzate	51.000.000
Maccastorna	5.200.000
Provincia di Napoli:	
Visciano	36.800.000
Provincia di Pavia:	
Corvino San Quirico	12.500.000
Oliva Gessi	10.000.000
Provincia di Piacenza:	
Travo	17.400.000
Provincia di Potenza:	
Marsicovetere	57.000.000
Provincia di Salerno:	
Gioi	37.400.000
Perdifumo	9.200.000
Sant'Egidio del Monte Albino	159.000.000
Sanza	13.900.000
Trentinara	19.500.000
Provincia di Savona:	
Cengio	47.800.000
Magliolo	5.900.000
Provincia di Siena:	
Siena	4.810.000.000
Provincia di Vercelli:	
Rima San Giuseppe	2.500.000
Rimasco	4.500.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pisa:	
Castelnuovo Val di Cecina	13.820.000

Con decreti ministeriali 31 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Roma:	
Mazzano Romano	14.640.000
Rignano Flaminio	45.840.000
Rocca Priora	100.890.000
S. Angelo Romano	14.140.000

Con decreto ministeriale 7 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Grosseto:	
Capalbio	36.040.000

Con decreti ministeriali 31 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Frosinone:	
Ceprano	19.370.000
Provincia di Rieti:	
Turania	2.250.000
Provincia di Roma:	
Campagnano di Roma	34.140.000
Lariano	14.160.000
Rocca Priora	100.890.000
Rignano Flaminio	44.030.000

Con decreti ministeriali 7 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Domicella	19.480.000
Provincia di Benevento:	
Buonalbergo	13.260.000
Provincia di Caserta:	
Marzano Appio	8.400.000

Con decreti ministeriali 8 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Firenze:	
S. Godenzo	24.560.000
Provincia di Grosseto:	
Capalbio	48.520.000
Provincia di Lucca:	
Gallicano	14.610.000
Provincia di Messina:	
Rodì Milici	61.360.000
Santa Domenica Vittoria	23.850.000

Con decreti ministeriali 31 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Frosinone:	
Ceprano	18.580.000
Paliano	22.110.000

	Lire
Provincia di Latina:	
SS. Cosma e Damiano	7.260.000
Provincia di Rieti:	
Borgovelino	5.780.000
Turania	2.820.000
Provincia di Roma:	
Cineto Romano	17.440.000
Morlupo	53.750.000

Con decreto ministeriale 6 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Castel Guelfo	8.700.000

Con decreti ministeriali 7 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Macerata:	
Montecosaro	29.310.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Benestare	33.480.000

Con decreto ministeriale 10 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Grosseto:	
Capalbio	55.280.000

(Da 1696/M a 1769/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Alessandria:

363-AL (due punzoni): F.lli Doria, in Valenza, viale B. Cellini, 36;

367-AL (sette punzoni): Marelli & Vanoli, in Valenza, Circonvallazione ovest, 12;

374-AL (quattro punzoni): F.lli Zavanone S.n.c., in Valenza, via Martiri di Cefalonia, 22;

383-AL (quattro punzoni): Deambrogio Vittorio & C., in Valenza, via Camurati, 19;

393-AL (dodici punzoni): Oreficeria Bagliani S.n.c., in Alessandria, via Fabio Filzi, 17;

394-AL (due punzoni): Sannazzaro Tullio, in Valenza, via Romita, 6;

419-AL (otto punzoni): Lombardi Mario & F.llo, in Valenza, via XII Settembre, 67;

421-AL (cinque punzoni): Pagliano Egidio & F.llo, in Valenza, via C. Camurati, 32;

426-AL (tre punzoni): Coppo Carlo, in Valenza, via Camurati, 3;

428-AL (sei punzoni): F.lli Moraglione, in Valenza, via Sassi, 45;

438-AL (sei punzoni): Farina Lydia, in Valenza, via Cavallotti, 72.

(2761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia dei trattati e politica internazionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova è vacante la cattedra di storia dei trattati e politica internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3068)

MINISTERO DEL TESORO

Undicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967

Si rende noto che il giorno 19 maggio 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centotrentadue serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 11 ottobre 1967.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla undicesima estrazione di venticinque serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3069)

Ottava estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica 6 % - 1970/1985

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoventiquattro serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970/1985, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Il successivo giorno 18, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla ottava estrazione di venti serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3070)

Nona estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centosessantanove serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984, emesse in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di venti serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri appartenenti alle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3071)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 13 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	852 —	852 —	851,90	852 —	852 —	852 —	851,95	852 —	852 —	852 —
Dollaro canadese	742 —	742 —	741 —	742 —	741,75	742 —	741,15	742 —	742 —	742,50
Franco svizzero	455,61	455,61	455,60	455,61	455,75	455,61	455,63	455,61	455,61	455,60
Corona danese	153,08	153,08	153,20	153,08	153,10	153,08	153,10	153,08	153,08	153,10
Corona norvegese	160,08	160,08	160,10	160,08	160,05	160,08	160,10	160,08	160,08	160,10
Corona svedese	186,58	186,58	186,30	186,58	186,50	186,58	186,51	186,58	186,58	186,50
Fiorino olandese	395,57	395,57	395,50	395,57	395,55	395,57	395,45	395,57	395,57	395,40
Franco belga	27,091	27,091	27,08	27,091	27,07	27,01	21,078	27,091	27,091	27,10
Franco francese	187,17	187,17	187,40	187,17	187,25	187,17	187,23	187,17	187,17	187,70
Lira sterlina	1592,85	1592,85	1594 —	1592,85	1592,80	1592,85	1593,35	1592,85	1592,85	1593 —
Marco germanico	422,41	422,41	422,50	422,41	422,50	422,41	422,24	422,41	422,41	422 —
Scellino austriaco	58,718	58,718	58,70	58,718	58,70	58,71	58,67	58,718	58,718	58,69
Escudo portoghese	20,69	20,69	20,85	20,69	20,85	20,69	20,73	20,69	20,69	20,70
Peseta spagnola	10,698	10,698	10,70	10,698	10,70	10,69	10,698	10,698	10,698	10,71
Yen giapponese	3.891	3,891	3,90	3,891	3,88	3,89	3,888	3,891	3,891	3,89

Media dei titoli del 13 aprile 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,425
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,125
» 5 % (Ricostruzione)	96,775
» 5 % (Città di Trieste)	96,775
» 5 % (Beni esteri)	95,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,625
» 5,50 % » » 1968-83	83 —
» 5,50 % » » 1969-84	77,675
» 6 % » » 1970-85	78,125
» 6 % » » 1971-86	75,525
» 6 % » » 1972-87	73,725
» 9 % » » 1975-90	83 —
» 9 % » » 1976-91	81,625
Redimibile 10 % (Edilizia scolastica) 1977-92	89 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,90
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	102 —
» » » » 1-10-1979	101,45
Buoni del Tesoro 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,80
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,275
» poliennali 9 % 1979 (1ª emissione)	97,025
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	95,35
» » 9 % 1980	94,425
» » 10 % 1981	94,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	851,975
Dollaro canadese	741,575
Franco svizzero	455,62
Corona danese	153,09
Corona norvegese	160,09
Corona svedese	186,545
Fiorino olandese	395,51
Franco belga	27,084
Franco francese	187,20
Lira sterlina	1593,10
Marco germanico	422,325
Scellino austriaco	58,694
Escudo portoghese	20,71
Peseta spagnola	10,698
Yen giapponese	3,889

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto riservato a candidati in possesso del diploma di geometra.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 30 gennaio 1978;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di geometra.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dello Istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il tempo massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Costruzioni.

Seconda prova:

Tecnologia delle costruzioni.

L'ordine di svolgimento delle prove sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Ciascuna prova potrà consistere in una esposizione teorica di un argomento del programma e in una applicazione numerica sullo stesso o su un diverso argomento.

Inoltre, le prove stesse comporteranno l'esecuzione di rappresentazioni grafiche, secondo le norme UNI, con i metodi delle proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche.

COLLOQUIO

Le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

nozioni di impianti di cantiere, di estimo, di stima e contabilità dei lavori;

nozioni di diritto;

nozioni di contabilità di Stato;

ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso i locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino, 45, nei giorni 26 e 27 giugno 1978 con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del sudetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato

emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non e ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile per fatto di guerra, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia, in carta da bollo, dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in serivizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza compravante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati vice revisori in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di vice revisore.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di vice revisore. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Costruzioni.

Sollecitazioni, deformazioni elastiche e permanenti - Carichi di rottura, carichi di sicurezza dei materiali; grado di sicurezza - Vincoli e reazioni dei vincoli, tensioni interne, equilibrio elastico, equilibrio elasto-plastico, sollecitazioni semplici, casi più frequenti di sollecitazione composte - Calcoli di verifica e di progetto - Studio delle travi - Teoria elementare del cemento armato; cemento armato pre-compresso. Muri di sostegno - Fondazioni continue, plinti e piattabande - Pilastri, ossatura degli edifici, impiego del cemento armato - Archi a volte in muratura, in laterizio armato e in cemento armato - Solai in legno, in ferro, in cemento armato, in cemento armato e laterizi, laterizio armato - Copertura degli edifici - Scale in legno, ferro e cemento armato. Esecuzione di aperture in muri esistenti - Sostituzioni di muri portanti con travi, piattabande e colonne - Sottomurazione - Opere di rafforzamento e di riadattamento.

Tecnologia delle costruzioni.

Materiali da costruzione: pietre, sabbie, ghiaie, pozzolane. Calci, leganti idraulici (cementi, calci idrauliche). Laterizi. Legnami. Materiali metallici: loro produzione, proprietà e caratteristiche di impiego. Malte e conglomerati: loro preparazione, dosature, proprietà. Cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni: materiali ceramiche, refrattari, vetri, asfalto e bitume, tinte e vernici, materie plastiche, ecc.

Fabbrica e sistemi costruttivi: muri portanti e di tamponatura, divisori, architravi. Sistemi esecutivi e dimensionamento di fondazioni, di vari tipi di solai con relative opere di completamento, intonaci, pavimentazioni, rivestimenti, tetti e scale. Strutture complementari nelle costruzioni civili. Sistemi costruttivi in muratura, legno, cemento armato, acciaio, prefabbricati.

Serramenti - Schemi d'impianto igienico, sanitario, idraulico, elettrico, termico e di condizionamento; ascensori e montacarichi. Manutenzione dei fabbricati.

Nozioni di impianti di cantiere, di estimo, di stima e contabilità dei lavori.

Nozioni di impianti di cantiere: tracciamenti e operazioni preparatorie. Ponteggi, armature, centine, opere provvisionali. Modalità di esecuzione dei lavori. Attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali. Preparazione malte, conglomerati e simili.

Nozioni di estimo: metodi di stima dei fabbricati: in base al reddito medio annuo, in base al costo di costruzione, in base ai materiali in opera.

Nozioni di stima e contabilità dei lavori: analisi dei prezzi. Tariffe. Perizie nei lavori per movimenti di terra, manufatti, prefabbricati. Misure delle opere. Computi metrici.

Nozioni di diritto.

Il diritto e le sue distinzioni - Le fonti del diritto - Fatti e negozi giuridici - Diritto della persona e della famiglia - Diritti reali - Lineamenti generali della Costituzione italiana - Cenni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Atti amministrativi - L'appalto per l'esecuzione delle opere pubbliche - L'asta pubblica - La licitazione privata - L'appalto concorso - La trattativa privata - La direzione e la contabilità dei lavori - La collaudazione dell'opera - Le garanzie della esecuzione del contratto - Controversie - Cenni sulle leggi antinfortunistiche ed igiene del lavoro.

Nozioni di contabilità di Stato.

Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica
DE MEO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 17 aprile 1978.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . a . . . (provincia di . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . .,

3) di essere residente a (3) . .,

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .,

6) di non aver riportato condanne penali (5) e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) .,

8) di essere in possesso del . . conseguito presso l'istituto . . nell'anno scolastico . .,

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . con la qualifica di (7) . . .;

10) di aver prestato servizio presso (8) . dal . . al . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato (10)

. . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata *amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale*), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(3104)

Concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto riservato a candidati in possesso del diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica industriale, telecomunicazioni, informatica, fisica industriale, meccanica, termotecnica.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 30 gennaio 1978;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti;

A) Diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: *Elettrotecnica, Elettronica industriale; Telecomunicazioni*; Informatica; Fisica industriale; Meccanica; Termotecnica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul regolamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso *entro il termine perentorio di trenta giorni*, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora che non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o *viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito* dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazione ed integrazioni;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compania o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il tempo massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Elettrotecnica generale ed impianti elettrici.

Seconda prova:

Meccanica generale e macchine.

L'ordine di svolgimento delle prove sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Ciascuna prova potrà consistere in una esposizione teorica di un argomento del programma e in una applicazione numerica sullo stesso o su un diverso argomento.

Ciascuna prova consisterà nell'esecuzione su tema dato di un problema, in una relazione che illustri le fonti e le conoscenze che sono state utilizzate per la risoluzione del problema stesso ed il ragionamento fatto per applicarle, nonchè nella esecuzione di uno schema di impianto e disegno di insieme e di dettaglio di apparecchiature e quadri.

COLLOQUIO

Le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

elementi di tecnologia generale, di telefonia, di elettronica generale e di informatica;

nozioni di diritto;

nozioni di contabilità di Stato;

ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso i locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino, 45, nei giorni 28 e 29 giugno 1978 con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile per fatto di guerra, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia, in carta da bollo, dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente articolo 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati vice revisori in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di vice revisore.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di vice revisore. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Elettrotecnica generale ed impianti elettrici.

Sistema internazionale di unità di misura (Giorgi) - Campo elettrico - Condensatori - Calcolo delle capacità - Condensatori in serie ed in parallelo - Energia elettrostatica - Carica e scarica dei condensatori.

Circuiti elettrici in corrente continua - Resistenze - Legge di Ohm - Legge di Joule ed applicazioni dell'effetto termico della corrente elettrica - Legge di Kirchkoff - Pile ed accumulatori - Effetti chimici della corrente e sue applicazioni - Fenomeni magnetici - Campo magnetico - Flusso di induzione - Circuiti magnetici - Magneti permanenti - Ciclo di isteresi - Energia elettromagnetica - Legge dell'induzione elettromagnetica - Induttanza e mutua induttanza.

Circuiti in corrente alternata sinusoidale - Grandezze sinusoidali, loro caratteristiche e rappresentazione grafica - Leggi di Ohm e di Kirchkoff e loro applicazione nel calcolo dei circuiti elettrici in c.a. - Potenza attiva, reattiva ed apparente - Fattore di potenza - Correnti trifasi - Collegamenti stella triangolo - Potenza e fattore di potenza nei circuiti trifasi - Risonanza - Circuiti accoppiati induttivamente.

Principi di funzionamento e campi di applicazione delle principali macchine elettriche (trasformatori, motori in c.c. ed in c.a.) in relazione alle loro caratteristiche principali.

Impianti d'illuminazione e di forza motrice - Rifasamento degli impianti - Apparecchiature di manovra, controllo e protezione degli impianti a bassa tensione - Impianti di conversione.

Norme C.E.I. negli impianti e macchine elettriche - Impianti di messa a terra e protezione con interruttori differenziali.

Meccanica generale e macchine.

Elementi di statica, cinematica e dinamica - Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Carico di punta - Applicazioni ai sistemi isostatici - Elementi di idraulica e macchine a fluido - Elementi di termodinamica e cicli delle macchine termiche - Principio di funzionamento delle macchine termiche e loro campo di applicazione in relazione alle caratteristiche - Potenza e rendimento.

Organi principali delle macchine - Alberi, cuscinetti, supporti, giunti, pulegge - Molle - Ruotismi - Ingranaggi - Eccentrici - Meccanismi biella e manovella - Volani - Combustibili e produzione del calore - Cenni sugli apparecchi e sistemi di controllo della combustione.

Impianti di riscaldamento negli edifici civili - Impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria.

Elementi di tecnologia generale, di telefonia, di elettronica generale e di informatica.

Elementi di tecnologia generale: Materiali usati nelle costruzioni meccaniche ed elettromeccaniche e loro caratteristiche fisiche - Metalli e loro leghe - Isolanti - Vernici - Materie plastiche - Legno - Trattamenti superficiali - Nozioni generali sulla manutenzione degli impianti elettrici, meccanici, idrici e termici.

Elementi di telefonia: Apparecchi telefonici - Centrali telefoniche: costituzione e funzionamento - Linee e reti telefoniche - Telefonia e frequenze vettrici - Sistemi di protezione degli impianti.

Elementi di elettronica generale: Conduttori e semiconduttori - Diodi e transistori - Tubi a vuoto e loro caratteristiche - Tubo a raggi catodici e sue applicazioni.

Deflessione elettrica e magnetica - Raddrizzamento della corrente - Alimentatori stabilizzati - Tubi a gas - Tubi fluorescenti - *Tyratron* - *Cenni sugli amplificatori* con tubi a vuoto e con transistori.

Circuiti oscillanti - Multivibratori monostabili e bistabili - Contatori binari - Effetto fotoelettrico - Cellule fotoelettriche e loro applicazioni.

Elementi di informatica: Nozioni sugli elaboratori elettronici e sui mini computer - Elementi principali sui linguaggi di macchina - Sistemi operativi - Gestione dei sistemi - Apparecchiature periferiche - Problemi d'interfaccia - Memoria centrale ed ausiliaria - Buffer e loro compito - Lettore e perforatore di schede - Stampatrici, tastiere e telescriventi - Unità nastro magnetico - Lettori di carattere - Applicazione degli elaboratori - Problemi connessi alla installazione di un elaboratore elettronico.

Nozioni di diritto.

Il diritto e le sue distinzioni - Le fonti di diritto - Fatti e negozi giuridici - Diritto della persona e della famiglia - Diritti reali - Lineamenti generali della Costituzione italiana - Cenni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Atti amministrativi - L'appalto per la esecuzione delle opere pubbliche - L'asta pubblica - La licitazione privata - L'appalto concorso - La trattativa privata - La direzione e la contabilità dei lavori - La collaudazione dell'opera - Le garanzie della esecuzione del contratto - Controversie - Cenni sulle leggi antinfortunistiche ed igiene del lavoro.

Nozioni di contabilità di Stato.

Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica
DE MEO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 - ROMA

Il sottoscritto (1)
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 17 aprile 1978.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . a . . (provincia di . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . .,

3) di essere residente a (3) . . . . . .,

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5) e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . .,

8) di essere in possesso del diploma di perito industriale con la specializzazione . . conseguito presso l'istituto . . nell'anno scolastico . .,

9) di appartenere al personale di ruolo di . con la qualifica di (7) . .,

10) di aver prestato servizio presso (8) . dal . . al . . e che il rapporto di impiego è cessato per . .,

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato (10)
. . . .

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari *il titolo o i titoli posseduti in base* ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al *giudizio del consiglio di leva ovvero* perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(3105)

MINISTERO DELLA SANITA

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il provvedimento in data 23 dicembre 1976, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Massimo Rivosecchi, nato a Roma il 6 ottobre 1946 dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 94 su cento, a seguito di ordinanza n. 3 reg. ord. anno 1977 del 10 gennaio 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;

Vista la decisione, n. 937 reg. dec. n. 1696/76 reg. anno 1977 del 26 ottobre 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Massimo Rivosecchi nato a Roma il 6 ottobre 1946 è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica e, per l'effetto, lo stesso è inscritto nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale del 31 marzo 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 30 maggio 1977 con punti 94 su 100 (novantaquattro su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2957)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 7 e n. 8/SAN/MN in data 1° aprile 1977, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 3 novembre 1974 e nominati i vincitori secondo l'ordine delle preferenze, in ordine alle sedi, indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, da parte dei candidati indicati nella predetta graduatoria;
Ritenuto che non ricorrono gli estremi per l'applicazione delle precedenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Viste le dichiarazioni rese dai sindaci dei comuni interessati attestanti che i relativi posti di medico condotto erano previsti dalla pianta organica precedentemente al 31 dicembre 1976;
Considerato pertanto che le eventuali conseguenti assunzioni in ruolo sono contenute nei limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;
Preso atto della mancata accettazione di alcuni concorrenti e della successiva nomina dei concorrenti seguenti in graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso per le sedi vacanti ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, entro i termini di validità della graduatoria;
Ritenuto pertanto di dover modificare il precedente proprio decreto sopramenzionato n. 8/SAN/MN del 1° aprile 1977, col quale si dichiaravano i vincitori del concorso in oggetto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega del presidente della regione Lombardia n. 654 in data 16 novembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:
Lieto Bruno: 2ª condotta del comune di Goito, frazione Cerlongo;
Gorni Alberto: 1ª condotta comune di Viadana, capoluogo;
Palano Luigi: 2ª condotta comune di Porto Mantovano, frazione Soave;
Maini Gilberto: condotta unica del comune di Bozzolo;
Rivara Mario: 3ª condotta comune di Viadana, frazione di S. Matteo, Squarzanella, Bellaguarda, Sabbioni e Bocca Bassa, con sede in S. Matteo;
Lavenia Vito: 2ª condotta comune di Gazzuolo, frazione Belforte;
Taccogna Raffaele: condotta unica del comune di S. Giacomo delle Segnate;
Laganà Giorgio: 1ª condotta del comune di Rodigo, capoluogo;
Lora Orazio: 1ª condotta comune di Bagnolo S. Vito, capoluogo;
Pirosu Luigi: condotta unica del comune di Castel d'Ario;
Donzelli Antonio: 2ª condotta del comune di Curtatone, frazione Buscoldo;
Agliozzo Giuseppe: condotta unica del comune di Ceresara;
Flisi Alberto: 2ª condotta comune di Viadana, frazione di Cizzolo e Cavallara, con sede in Cizzolo;
Mazzafoglia Renzo: 2ª condotta comune di Rodigo, frazione Rivalta sul Mincio;
Battaglioni Paolo: condotta unica del comune di Casalmoro.

Art. 2.

I sindaci dei comuni sopramenzionati, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 16 gennaio 1978

p. Il presidente
Il medico provinciale: MANFREDI

(2855)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(1365/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DECOLLATO ANDOSILLA » DI CIVITA CASTELLANA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(1361/S)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI «S. GIOVANNI BATTISTA» DI ZAGAROLO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Zagarolo (Roma).

(1350/S)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(1351/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI VEROLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Veroli (Frosinone).

(1352/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(1355/S)

OSPEDALE «S. MARIA» DI BORGO VAL DI TARO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(1353/S)

SPEDALI RIUNITI «S. CHIARA» DI PISA

***Concorso ad un posto di assistente* della clinica neurologica seconda**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica neurologica seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(1354/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. SECONDO PARMENSE

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(1359/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(1360/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(1362/S)

OSPEDALE CIVILE DI CLES

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cles (Trento).

(1363/S)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(1364/S)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(1357/S)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(1356/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(1367/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(1368/S)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isernia.

(1358/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia maxillo-facciale;
un posto di assistente di chirurgia plastica ricostruttiva;
un posto di assistente di pediatria (reparto neonati);
un posto di assistente di pediatria;
cinque posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
cinque posti di assistente di anestesia;
due posti di assistente di radiologia;
tre posti di assistente di odontoiatria;
tre posti di assistente di medicina del lavoro;
un posto di assistente di urologia (per la divisione paraplegici);
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1377/S)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente del servizio dialisi;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia, anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(1380/S)

OSPEDALE CIVILE « G. G. GENTILONI » DI FILOTTRANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Filottrano (Ancona).

(1370/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario radiologo;
due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(1381/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1371/S)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, di cui alcuni riservati alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 12, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo (quest'ultimo riservato ad invalidi del lavoro);
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto chirurgo (riservato ad invalidi di guerra) e tre posti di assistente chirurgo (di cui uno riservato ad invalidi civili di guerra) addetti al pronto soccorso;
un posto di aiuto e un posto di assistente otorino (quest'ultimo riservato ad invalidi di guerra);
un posto di aiuto e due posti di assistente ortopedico (di cui uno di questi ultimi riservato ad invalidi per servizio);
un posto di aiuto e un posto di assistente analista;
un posto di assistente ostetrico;
un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(1387/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1978, n. 13.

Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 14 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NATURA E FUNZIONI DELL'ASILO NIDO

Art. 1.

Finalità dell'asillo nido

La provincia favorisce lo sviluppo degli asili nido nel quadro di una politica di sostegno della famiglia, intervenendo a favore dei comuni che si adeguano alla disciplina prevista dalla presente legge.

L'asilo nido è un servizio sociale di interesse pubblico che favorisce l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino, integrando l'opera educativa della famiglia.

L'asilo nido provvede alla temporanea cura educativa dei bambini, per assicurare un'adeguata assistenza alla famiglia, al fine anche di favorire l'attività lavorativa dei genitori nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Art. 2.

Funzioni dell'asilo nido

L'asilo nido persegue le finalità previste dall'articolo precedente con la partecipazione delle comunità locali e in stretta collaborazione con le famiglie, operando nel rispetto del primario dovere e diritto dei genitori di educare i figli.

A tal fine il personale addetto all'asilo cura i rapporti di collaborazione con le famiglie direttamente e attraverso il comitato di gestione, anche allo scopo di dare un adeguato sostegno alla soluzione dei problemi educativi.

Art. 3.

Continuità didattica

L'asilo nido, al fine di assicurare una continuità didattica metodologica e una unitarietà educativa nello sviluppo del bambino, articola e modula la propria organizzazione ed impostazione pedagogico-educativa in collegamento con le scuole dell'infanzia.

Titolo II

GESTIONE DEGLI ASILI NIDO

Art. 4.

Utenti

L'asilo nido è aperto di norma ai bambini fino all'età di tre anni e residenti nell'area di utenza dell'asilo nido, secondo quanto previsto dal regolamento comunale di gestione di cui al successivo art. 8.

I bambini di età inferiore a tre mesi potranno essere ammessi all'asilo nido solo in casi di particolari necessità familiari.

Il comitato di gestione decide in ordine all'ammissione dei bambini sentito il parere dell'équipe socio-sanitaria di base, la quale, per i casi che lo richiedono, propone l'eventuale ricorso agli operatori specialistici che provvedono anche agli opportuni interventi terapeutici.

Art. 5.

Organizzazione interna

Tutto il personale addetto all'asilo nido partecipa unitariamente alla funzione educativa e, costituito in gruppo di lavoro, concorre secondo le rispettive competenze a programmare ed organizzare l'attività educativa in gruppi a seconda dell'età e del quadro di sviluppo psico-motorio dei bambini, nel rispetto delle deliberazioni del comitato di gestione. Le predette funzioni concernenti la programmazione ed organizzazione dell'attività educativa rientrano ad ogni effetto nel normale svolgimento del servizio.

I coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia assicurano il coordinamento e lo svilupo dell'attività educativa degli asili nido compresi nel circolo cui essi sono rispettivamente preposti partecipando anche alle riunioni dei gruppi di lavoro.

In particolare il coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia svolge funzioni di consulenza pedagogica a favore del personale degli asili nido e del comitato di gestione, formula loro proposte in merito agli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi, offre indicazioni per l'aggiornamento e cura i rapporti ed i collegamenti in ordine all'attività educativa con la scuola dell'infanzia.

Art. 6.

Assistenza e vigilanza igienico-sanitaria

L'assistenza sociale, l'assistenza e la vigilanza igienico-sanitaria spetta all'unità socio-sanitaria comprensoriale, la quale provvede a costanti controlli e ad eventuali interventi specialistici.

Fino a quando non sarà costituita l'unità socio-sanitaria comprensoriale, l'assistenza e la vigilanza igienico-sanitaria sono affidate all'ufficio sanitario comunale. Dovrà inoltre essere assicurata la collaborazione di un medico specialista in pediatria.

Art. 7.

Ente gestore

Il comune provvede all'amministrazione dell'asilo nido nelle forme previste dalla legislazione vigente relativa all'ordinamento dei comuni.

Art. 8.

Regolamento di gestione

Il regolamento di gestione dell'asilo nido, deliberato dal consiglio comunale, determina:

1) l'area di utenza in base al criterio della residenzialità del servizio nell'ambito delle indicazioni del piano di cui all'art. 27 della presente legge. Eventuali modifiche dell'area di utenza dovranno essere opportunamente motivate. Qualora il servizio venga esteso ad uno o più comuni limitrofi, si provvederà a disciplinare i relativi rapporti anche finanziari con apposita convenzione;

2) i criteri di precedenza da applicarsi per l'ammissione dell'asilo nido. Tali criteri dovranno assicurare il servizio con precedenza ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito familiare, avuto riguardo alle condizioni economiche della famiglia, all'attività lavorativa della madre, alle condizioni di abitabilità degli alloggi;

3) l'orario giornaliero di apertura in modo che il servizio sia assicurato tenuto conto degli usi e delle situazioni locali, nonchè della funzione educativa che deve assolvere la famiglia;

4) i compiti del comitato di gestione, le modalità di nomina e di convocazione;

5) i compiti della coordinatrice di cui al successivo art. 12;

6) le modalità di partecipazione di singoli cittadini alle attività dell'asilo nido anche mediante il loro temporaneo inserimento nell'asilo nido stesso.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale predispone un regolamento tipo al quale potranno essere apportate le modificazioni e le integrazioni richieste da esigenze di carattere locale. I comuni interessati dovranno provvedere ad adeguare il proprio regolamento di gestione degli asili nido entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta provinciale determina, entro il mese di luglio di ogni anno, l'ammontare minimo delle rette di frequenza dell'asilo nido per l'anno solare successivo, graduando le stesse in relazione alle condizioni economiche delle famiglie ed in misura tale da garantire negli anni 1978 e 1979 un finanziamento non inferiore rispettivamente al 25 per cento e 30 per cento degli oneri di finanziamento degli asili nido. Il consiglio comunale stabilisce successivamente l'ammontare delle diverse rette di frequenza ed i criteri per l'assegnazione di posti gratuiti.

Art. 9.

Comitato di gestione

La gestione dell'asilo nido è affidata, sulla base del regolamento comunale, a un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale e composto da:

1) due rappresentanti del consiglio comunale e due rappresentanti dei consigli circoscrizionali, ove costituiti; uno dei due rappresentanti sarà designato dalla minoranza;

2) tre rappresentanti del personale dell'asilio nido, dei quali due del personale educativo ed uno del personale ausiliario;

3) rappresentanti delle famiglie eletti dall'assemblea dei genitori in numero pari agli altri membri.

I membri eletti dall'assemblea dei genitori decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio dell'asilo nido.

Il comitato di gestione dura in carica tre anni.

Il comitato di gestione, nella sua prima riunione, elegge il presidente, il vice presidente ed il segretario, scegliendoli fra i suoi membri, ad esclusione dei rappresentanti del personale del nido.

Partecipano alle riunioni del comitato di gestione, a titolo consultivo, la coordinatrice del personale dell'asilo nido ed il coordinatore pedagogico.

Art. 10

Compiti del comitato di gestione

Il comitato di gestione realizza la gestione sociale dell'asilo nido ed interviene su tutti i problemi del suo funzionamento e sulle modalità di realizzazione degli scopi del servizio.

In particolare spetta al comitato di gestione elaborare, in collaborazione con il coordinatore pedagogico, gli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi dell'asilo nido e vigilare sulla loro applicazione.

Il regolamento degli asili nido dovrà prevedere che il comitato di gestione:

a) collabori con il comune e predisponga una relazione annuale sulla gestione dell'asilo nido;

b) avanzi proposte al comune in ordine alle spese necessarie per il funzionamento dell'asilo nido;

c) avanzi proposte al comune circa l'orario di apertura dell'asilo nido ed esprima pareri circa le modalità di applicazione delle rette di frequenza;

d) decida sulle domande d'ammissione all'asilo nido in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 4 della presente legge e dal regolamento di gestione;

e) possa richiedere la convocazione dell'assemblea de genitori;

f) promuova incontri con le famiglie e con le organizzazioni sociali per la discussione delle questioni di interesse dell'asilo nido e per la diffusione dell'informazione sui problemi dell'infanzia;

g) prenda in esame eventuali osservazioni e suggerimenti presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative;

h) avanzi proposte al comune per la modifica del regolamento degli asili nido ed in generale su ogni questione che interessi l'educazione dell'infanzia.

Art. 11.

Assemblea dei genitori

I genitori dei bambini ammessi all'asilo nido hanno diritto di accesso e possono riunirsi in assemblea nei locali dell'asilo nido, fuori dell'orario, dandone preavviso al presidente del comitato di gestione.

L'assemblea dei genitori elegge nel suo seno, con le modalità che riterrà opportune, anche in riferimento alla durata, un presidente, che convoca l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La prima convocazione dell'assemblea dei genitori è indetta dal sindaco del comune, o dal presidente del consiglio circoscrizionale, ove ha sede l'asilo nido, se costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale di gestione.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, con la partecipazione del comitato di gestione e del personale dell'asilo nido.

L'assemblea è convocata in seduta straordinaria su motivata richiesta di un terzo dei genitori dei bambini iscritti all'asilo nido.

Il comitato di gestione discute con l'assemblea dei genitori gli indirizzi pedagogici, organizzativi ed assistenziali dell'asilo nido.

Art. 12.

Personale degli asili nido

Il personale degli asili nido si distingue in due categorie: personale educativo e personale ausiliario.

Tutto il personale concorre ad eleggere i propri rappresentanti nel comitato di gestione.

La funzione di coordinatrice dell'asilo nido deve essere affidata annualmente dal comune a persona scelta entro la categoria del personale educativo. A tal fine il comitato di gestione, sentito il personale, avanzerà al comune opportune proposte ed indicazioni.

Tutto il personale degli asili nido è inquadrato negli organici del comune.

La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di una unità di personale educativo ogni cinque bambini al di sotto dei diciotto mesi e di una per ogni otto bambini al di sopra dei diciotto mesi, oltre a una unità fissa di personale per il coordinamento e per garantire la funzionalità didattico-educativa del nido; dovrà inoltre assicurare una unità di personale ausiliario ogni quindici bambini oltre ad una unità da adibire ai servizi di cucina.

Il comune provvederà con proprie norme regolamentari a disciplinare i criteri e le modalità per la sostituzione di personale temporaneamente assente dal servizio.

Art. 13.

Aggiornamento del personale

La provincia promuove periodicamente, anche su proposta dei comitati di gestione e su indicazione dei coordinatori pedagogici e del personale, corsi di aggiornamento per tutto il personale addetto agli asili nido.

Al fine di assicurare il collegamento con le attività educative, su tali proposte sarà richiesto il parere dei consigli scolastici distrettuali.

Art. 14.

Preparazione professionale del personale

Per l'ammissione ai concorsi per il personale educativo è richiesto il possesso del diploma di assistente all'infanzia o di puericultrice.

Saranno valutati per il concorso eventuali titoli di specializzione o diplomi di partecipazione a corsi di aggiornamento.

Art. 15.

Unità funzionale dell'asilo nido

L'asilo, in quanto unità funzionale, deve avere una ricettività di quaranta posti.

Le unità successive alla prima devono avere una ricettività di almeno venti posti.

Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a venti, possono realizzarsi micronidi aggregati ad altre idonee strutture già esistenti.

Qualora le condizioni locali lo consentano, l'asilo nido é inserito in un unico complesso articolato, comprendente anche la scuola dell'infanzia e primaria, o quanto meno situato in prossimità di queste.

Art. 16.

Ubicazione e sede

I locali adibiti ad asilo nido devono essere collocati in terreno igienicamente adatto, in posizione soleggiata, lontano da fonti di inquinamento e di rumori; devono disporre di uno spazio esterno attrezzato a verde e devono essere collocati di preferenza in prossimità di zone a verde pubblico.

L'area di pertinenza dell'asilo nido dovrà avere una superficie rispondente al rapporto minimo di 40 mq per ogni bambino.

L'edificio di norma deve essere costruito ad un solo piano fuori terra.

Lo spazio interno non potrà essere di norma inferiore ad una superficie utile netta di mq 10 per posto-bambino.

La costruzione dell'asilo nido deve essere realizzata secondo moduli che consentano ampliamenti o conversioni successive.

Art. 17.

Strutture

L'asilo nido dovrà comprendere di massima, raggruppati in spazi funzionali, appositi ambienti per:

1) lattanti;
2) divezzi;
3) uso comune per lattanti e divezzi;
4) servizi generali e complementari;
5) accettazione e ambulatorio medico.

L'asilo nido dovrà essere dotato di impianto di riscaldamento con produzione separata e continua di acqua calda.

Per gli asili nido o micronidi inseriti o aggregati a scuole dell'infanzia o ad altre strutture già esistenti, i servizi medico-sanitari, di lavanderia e di cucina potranno esere comuni.

Art. 18.

Asili nido in edifici pubblici e privati

L'impianto degli asili nido e dei micronidi potrà anche avvenire in locali di:

1) stabili già esistenti;

2) nuovi edifici residenziali;

3) edifici attigui od annessi ad altre strutture assistenziali o scolastiche.

Per l'impianto degli asili nido o micronidi di cui al comma precedente potranno ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16.

Dovrà comunque essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza dell'asilo nido; l'area dovrà risultare, almeno parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.

Art. 19.

Asili nido ex-ONMI

Ferma restando l'applicazione delle altre norme contenute nella presente legge, i comuni ai quali sono state trasferite le funzioni relative agli asili nido della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, dovranno provvedere ad adeguare gli asili nido stessi a quanto disposto nei precedenti articoli 12 e 15 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro i successivi quattro anni dovranno provvedere ad adeguare le strutture a quanto disposto nei precedenti articoli 16, 17 e 18.

Titolo III

INTERVENTI DELLA PROVINCIA

Art. 20.

Interventi per il funzionamento degli asili nido

La giunta provinciale assegna ai comuni i fondi per le spese di funzionamento e per l'acquisto degli arredamenti e delle attrezzature degli asili nido, secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'art. 28 della presente legge.

Detta ripartizione sarà effettuata tenendo conto dell'importo corrispondente alla differenza fra gli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale educativo ed ausiliario, e le rette di frequenza determinate secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge. Gli oneri per il personale sono calcolati in base agli organici previsti dall'art. 12 e con riferimento, come limite massimo, ai trattamenti previsti dagli accordi di cui all'art. 28, secondo comma, della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

L'erogazione ai comuni delle somme assegnate per le spese di funzionamento è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria comunale in via anticipata in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa di ciascun comune.

A tal fine i comune invieranno, a richiesta dell'assessorato competente, i dati relativi al fabbisogno bimestrale di cassa distinto per i tipi di spesa.

L'erogazione ai comuni delle somme assegnate per l'acquisto degli arredamenti e delle attrezzature è disposta a norma del terzo e quarto comma del presente articolo.

In ogni caso le anticipazioni bimestrali successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute mediante l'utilizzo delle rispettive anticipazioni.

In occasione del versamento relativo all'ultimo bimestre, la giunta provinciale, sulla base dei versamenti già effettuati, delibera le eventuali variazioni delle assegnazioni a ciascun comune.

Art. 21.

Proposte di interventi per il funzionamento

Per i fini di cui al precedente art. 20, le proposte dei comuni di cui all'art. 28 dovranno essere corredate:

a) dalla previsione di spesa relativa all'esercizio in corso nel caso di asili nido già funzionanti, o dalle previsioni di spesa nel caso di asili nido di prossima apertura;

b) dalla documentazione relativa alla ricettività dell'asilo nido e all'organici del personale;

c) dalla copia della deliberazione di determinazione delle rette di frequenza nonchè dalle previsioni delle relative entrate complessive;

d) dalla copia del regolamento comunale di gestione dell'asilo nido.

Art. 22.

Interventi per costruzioni, ampliamenti e risanamenti

In conformità al piano di cui all'art. 28 della presente legge, la giunta provinciale concede contributi ai comuni nella misura massima dell'80 per cento dei costi di costruzione, ampliamento e riattamento degli asili nido, determinati sulla base degli importi dei progetti esecutivi approvati dai comuni. In ogni caso, per le nuove costruzioni, il contributo non può superare l'80 per cento del costo standard.

La giunta provinciale determina annualmente il costo standard sulla base dei requisiti tecnico-costruttivi previsti dalla presente legge.

Art. 23.

Proposte di interventi per costruzioni, ampliamenti e riattamenti

Le proposte di assegnazione dei contributi per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di asili nido avanzate dai comuni ai sensi dell'art. 28 devono essere accompagnate dal progetto di massima dell'òpera comprendente:

1) relazione illustrativa;

2) cartografia a scala di mappa, relativa all'area scelta, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore;

3) preventivo sommario di spesa.

Per l'espropriazione di immobili destinati ad asili nido si applica la legge provinciale 31 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni.

Art. 24.

Progetti esecutivi

Il progetto esecutivo dell'asilo nido deve comprendere i seguenti atti:

1) relazione tecnica ed illustrativa corredata dalle mappe catastali sulle quali siano eventualmente individuate le aree da espropriare e gli elenchi dei rispettivi proprietari;

2) disegni;

3) computo metrico-estimativo;

4) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

5) piano di finanziamento;

6) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

I comuni devono adeguarsi, per quanto riguarda il progetto dell'asilo nido, ai requisiti tecnico-costruttivi indicati dalla presente legge. La giunta provinciale predisporrà un elaborato prospettico tipo, alle cui indicazioni i progetti dovranno in linea di massima uniformarsi.

Art. 25.

Corresponsione interventi per costruzioni

Con la deliberazione di concessione dei contributi per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di asili nido viene fissata la data di ultimazione dei lavori e le relative opere si intendono dichiarate di pubblica utilità nonchè indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Con la medesima deliberazione, la giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata, in una o più soluzioni, delle relative somme fino alla misura massima dell'80 per cento.

La rata a saldo è erogata dopo l'accertamento da parte dell'ufficio tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici della regolare esecuzione dei lavori.

Il contributo sarà revocato qualora i lavori non risultino ultimati entro il termine fissato, salvo proroga che potrà essere concessa dalla giunta provinciale per un periodo massimo di dodici mesi ove sussistano giustificati motivi.

Nel caso di revoca del contributo, si procederà al recupero delle somme erogate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 26.

Vincolo destinazione aree

I comuni beneficiari dei contributi per la costruzione, riattamento e ampliamento di asili nido non possono mutare, per il periodo di vent'anni, la destinazione delle opere finanziate, salvo il preventivo consenso della giunta provinciale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il recupero del contributo erogato avviene ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 27.

Piano triennale

Al fine di corrispondere in modo organico ed equilibrato ai fabbisogni delle diverse parti del territorio provinciale, la giunta provinciale formula, in armonia con gli obiettivi dei piani di sviluppo sociali, economici ed urbanistici della provincia e dei comprensori, un piano triennale di sviluppo degli asili nido.

Il piano, articolato per comprensori, indica, sulla base della situazione esistente, gli asili nido da realizzare e le rispettive aree di utenza, le priorità, in relazione alle effettive condizioni di bisogno di ogni singola zona del territorio provinciale, con particolare riguardo alle zone depresse ed a quelle di accelerata urbanizzazione, nonchè i tempi di realizzazione.

Il piano triennale è formulato tenendo conto delle motivate proposte dei comuni, dei comprensori, nonchè delle indicazioni eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali.

Detto piano, prima della sua approvazione, viene sottoposto all'esame della competente commissione legislativa.

Art. 28.

Piano annuale

La giunta provinciale, nel rispetto delle priorità stabilite dal piano triennale, approvano un piano annuale degli interventi, articolato per comprensori.

Il piano annuale determina:

a) la ripartizione ai comuni dei fondi provinciali in relazione alle disposizioni di cui all'art. 20;

b) l'entità e la ripartizione dei contributi provinciali ai comuni in relazione alle disposizioni di cui all'art. 22;

c) le modalità e l'entità degli interventi provinciali in relazione alle disposizioni di cui all'art. 13.

Per la formulazione del piano annuale, i comuni sono tenuti a far pervenire, entro il 30 settembre di ogni anno, le loro proposte alla giunta provinciale unitamente alle deliberazioni di assunzione degli eventuali oneri a proprio carico.

Il piano annuale è deliberato della giunta provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno ed è riferito all'esercizio finanziario successivo.

Con la deliberazione di approvazione del piano la giunta provinciale fissa i termini di presentazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a finanziamento.

In caso di mancato rispetto di tali termini la giunta provinciale, salva la possibilità di una proroga non superiore a sei mesi, provvede alle conseguenti variazioni del piano.

Detto piano, prima della sua approvazione, viene sottoposto all'esame della competente commissione legislativa.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Piano straordinario

Al fine di assicurare la realizzazione degli asili nido previsti dai piani di cui all'art. 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44, la giunta provinciale approva, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di assegnazione di contributi integrativi relativamente alle opere per le quali sono già stati concessi contributi da parte della provincia semprechè i lavori di realizzazione non siano stati appaltati in data anteriore al 1° luglio 1976.

L'importo di tali finanziamenti è commisurato all'80 per cento dei costi dei progetti esecutivi approvati dai comuni, ma non può superare l'80 per cento dei costi standards di costruzione contestualmente determinati dalla giunta provinciale. Da tale importo sarà dedotta la somma già assegnata ai sensi della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i fini di cui al presente articolo i comuni sono tenuti a far pervenire alla giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di assunzione degli oneri a proprio carico.

Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo nonchè dei contributi già concessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 della presente legge.

Art. 30.

Spese di funzionamento 1977

Per l'anno 1977 la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ed erogare finanziamento ai comuni per le spese sostenute per il funzionamento degli asili nido e per l'acquisto di arredamenti e attrezzature.

A tal fine i comuni sono tenuti a far pervenire alla giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita proposta corredata di una analitica dimostrazione delle entrate e delle spese effettivamente sostenute per la gestione dei singoli asili nido per l'anno 1977.

Art. 31.

Piano annuale per il 1978

Il piano annuale per il 1978, che avrà riguardo al periodo 1° gennaio-31 dicembre, sarà predisposto con riferimento agli asili nido già funzionanti ed a quelli che entreranno in funzione, nel corso dell'anno, nonchè agli asili nido ammessi ai contributi ai sensi del successivo comma.

Nella formulazione del suddetto piano, ai fini della ripartizione dei contributi di cui all'art. 22 della presente legge, la giunta provinciale avrà riguardo alle proposte presentate nei termini previsti dal successivo art. 32, con priorità per gli asili nido compresi nei piani annuali di intervento previsti dall'art. 6 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44, e non rientranti nel piano di cui al precedente art. 29.

L'assegnazione dei fondi e la determinazione dei contributi ai comuni saranno effettuate secondo la ripartizione prevista dal piano stesso. Per la relativa erogazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 25 della presente legge, tenendo conto delle spese già sostenute dai comuni per il funzionamento degli asili nido a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Art. 32.

Modificazione provvisoria dei termini

Per la formulazione del piano di cui al precedente articolo 31, i termini previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 28, sono fissati rispettivamente in sessanta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dalla medesima data la giunta provinciale provvederà a determinare l'ammontare minimo delle rette di frequenza per il 1978 di cui all'ultimo comma dello art. 8 della presente legge.

Art. 33.

Abrogazione leggi

Le leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 44, 18 novembre 1974, n. 37 e 31 gennaio 1977, n. 8, sono abrogate.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 34.

Autorizzazione di spesa per il funzionamento

Per i fini di cui agli articoli 13, 20 e 30 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 2.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;
L. 1.700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979;
L. 2.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 35.

Autorizzazione di spesa per costruzione

Per i fini di cui agli articoli 22 e 29 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;
L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979;
L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 36.

Impegni di spesa

Per consentire la continuità delle erogazioni dei fondi previsti dal piano annuale che, secondo il disposto del quarto comma dell'art. 28 della presente legge, fa riferimento all'esercizio finanziario successivo a quello in cui è deliberato, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio di formulazione del piano anche nei confronti degli stanziamenti del successivo esercizio finanziario, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

Art. 37.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 3.100.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 34 e 35 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978 si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a decorrere dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 5.800.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 27 gennaio 1978, n. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservara e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 marzo 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

(2868)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1978, n. **13-124**/Legisl.

Determinazione del programma d'esame attinente l'esame-colloquio previsto dall'art. 48 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *febbraio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 48 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto **1963, n. 8,** e successive modificazioni;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale **n. 741** di data 2 febbraio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'espletamento dell'esame-colloquio previsto dall'art. 48 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per l'inquadramento nella carriera di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è stabilito il seguente programma d'esame:

pedagogia e psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento al disadattamento scolastico nell'età infantile e all'orientamento scolastico nell'età adolescenziale;

metodologia e didattica degli audiovisivi e delle nuove tecnologie educative;

prova di lettura e traduzione di un testo in lingua straniera in relazione alla materia di insegnamento esercitata presso l'ente di provenienza e conversazione in lingua sui principi sintattico-grammaticali che regolano la stessa;

ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

L'esame-colloquio potrà essere rivolto ad accertare il possesso da parte dei candidati di una preparazione pedagogica e motodologica adeguata alle esigenze della scuola contemporanea ai fini dell'organizzazione della vita di una classe, in relazione agli interessi psicologici e pedagogici ed alle espressioni di libertà creativa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 febbraio 1978

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 8, *foglio n.* 83

(2325)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1978, n. **6.**

Ulteriori provvedimenti finanziari a carico dell'esercizio 1977 e variazioni al bilancio provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *gennaio* 1978)

(*Omissis*).

(2552)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - (c. m. 411100781060)